



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

1.O. N. 1112

000 - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

22 GIU. 2020

N. **7203** / **2.17.2**

Gruppo Consiliare
Forza Italia

Firenze, 22/06/2020

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Eugenio Giani
SEDE

Interrogazione a Risposta orale ai sensi dell'Art. 173 del Regolamento Interno

Oggetto: sull'inchiesta penale relativa al servizio TPL e sull'ultimo periodo di amministrazione regionale in relazione al servizio TPL

Il sottoscritto Consigliere

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 Legge finanziaria per l'anno 2011, in particolare il Capo IV, sezione II, articoli da 83 a 91, in particolare l'art 84 ai sensi del quale l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma avviene sulla base di un unico lotto di gara, fatta salva la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori lotti; e la gara indetta con avviso pubblicato in G.U.C.E. il 5 ottobre 2013 e lettera di invito del 13 novembre 2014;

Vista l'inchiesta penale che vede imputato il Presidente della Giunta Regionale Enrico Rossi e altri sei dirigenti e funzionari regionali;

Viste le dichiarazioni rilasciate in un'intervista ad *AskaneWS* il 13 novembre del 2015, nella quale il Presidente Rossi avrebbe commentato l'aggiudicazione ad Autolinee nonostante la gara non fosse ancora terminata, mancando il piano economico finanziario (PEF);

Visto che la gara è stata provvisoriamente aggiudicata ad Autolinee toscane (AT) pochi giorni dopo a quell'intervista, il 24 novembre 2015;

Visto che l'aggiudicazione definitiva, ad esito degli effettuati controlli, è stata invece disposta in data 2 marzo 2016;

Visto poi il decreto regionale n. 973 del 2 marzo 2016 di aggiudicazione definitiva è stato impugnato al TAR Toscana da Mobit con ricorso principale e da Autolinee Toscane con ricorso incidentale.

Valutato quindi che il Tar Toscana ha disposto una CTU per verificare la correttezza delle modalità con cui i due concorrenti avevano calcolato il DSCR (indice di bancabilità del piano economico finanziario presentato dalle due società), con sentenza n. 1548/2016 resa in data 28.10.2016, il TAR Toscana, in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale e, in parte, del quinto motivo del ricorso incidentale, ha ritenuto che ambedue le offerte presentate in gara avrebbero dovuto essere escluse in relazione alle offerte economiche presentate e ai PEF di corredo;

Considerato che la sentenza è stata impugnata dai due ricorrenti e dalla Regione, ma che poi la Regione nelle more della decisione dell'appello, ha dato attuazione alla decisione del Tar Toscana rinnovando il segmento procedurale relativo alla presentazione e nuova valutazione del PEF; PEF che sono stati presentati nei primi mesi del 2017 cui è seguito un nuovo provvedimento di aggiudicazione

Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
Segreteria 055 2387.695



in favore di Autolinee Toscane Spa, stante la conferma dei medesimi punteggi già attribuiti in prima aggiudicazione (99 punti ad Autolinee Toscana e 94 a Mobit);

Valutato che Mobit ha contestato alla Regione Toscana di avere con la Delibera n. 281 del 2.03.2020 *Approvazione degli indirizzi per l'adeguamento del contratto di affidamento gara lotto unico regionale e dei suoi allegati* (impugnata con il ricorso al TAR Toscana R.G. n. 478/2020, che richiama integralmente) omesso di rilevare che il corrispettivo riconosciuto ad AT sarebbe enormemente superiore a quello offerto dalla stessa AT e a quello offerto da Mobit, aggiornando il corrispettivo per servizi per il primo anno, comprensivo delle funicolari di Certaldo e Montenero, e dei chilometri aggiuntivi e flessibili, al netto dell'IVA, per un importo pari ad euro 273.435.732,29 (300.799.305,52 compreso IVA);

Che, a quanto si legge nella delibera 281, tale aggiornamento sarà inserito in sede di redazione del contratto di concessione ma che gli aggiornamenti non determinano modifiche essenziali alle condizioni di gara, in quanto volti e limitati a compensare gli effetti del tempo trascorso e delle modifiche medio tempore intervenute, quali circostanze in grado di incidere negativamente sul perseguimento dell'equilibrio economico finanziario dell'operazione;

Che a quanto si legge nell'istruttoria allegata alla Delibera 281: *"D'altra parte procedere all'annullamento della gara, per il lungo periodo intercorso, ed indirne una nuova, esporrebbe l'Amministrazione alle istanze risarcitorie dell'aggiudicatario e vanificherebbe i costi sostenuti dalla Regione in questi anni per la gara in oggetto. ANAC, con parere reso in data 20.9.2019, ha riconosciuto legittimo detto aggiornamento, previa valutazione da parte dell'Amministrazione "se le sopravvenienze evidenziate nell'istanza di parere, quale il lasso temporale intercorso tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto, siano tali da incidere negativamente sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione e sia quindi indispensabile procedere all'aggiornamento della base di gara", fermo restando che l'allocazione del rischio deve restare in capo all'operatore."*

Valutato tuttavia che il Consiglio di Stato con sentenza pubblicata l'11/12/2019, n. 08411/2019, pur senza disporre la sospensione immediata dell'aggiudicazione del servizio disposta dalla Regione Toscana a favore di Autolinee Toscane (gruppo francese RATP), fa riferimento al "...contenimento dei maggiori oneri gravanti sulla finanza pubblica..."

E che il confronto su tali maggiori oneri non dovrebbe porsi tra i costi attuali (dovuti ad atti d'obbligo imposti unilateralmente dalla Regione), ma tra le offerte in gara;

Considerato che la Regione ha promosso nei confronti di Mobit- One Scarl srl una richiesta di risarcimento danni con la quale vengono richiesti due milioni di euro al mese, a decorrere al primo gennaio 2020, ovvero dalla scadenza del contratto ponte con One Scarl (titolare del contratto ponte firmato con Regione a fine dicembre 2017, per il biennio 2018-2019);

Ricordato come in seguito all'assegnazione definitiva ad Autolinee Toscane del 3 Maggio 2019, i sindacati chiesero che le risorse per l'anno 2020 fossero le stesse garantite dal c.d. "Contratto Ponte" sottoscritto da Aziende e Regione per il biennio 2018/2019, ovvero che One Scarl, il raggruppamento



di aziende nato per effettuare servizi durante il contratto ponte, dovrebbe ancora ricevere dalla Regione oltre 113 milioni di euro;

Ribadito infatti, a quanto si apprende da nota stampa Mobit, i 113 milioni sarebbero rappresentati da 97 milioni di corrispettivi dovuti per i servizi svolti durante il biennio di contratto ponte 2018/2019 e, successivamente, in atto d'obbligo nelle prime sei mensilità del 2020 più 15,8 milioni di euro di contributi residui per nuovi autobus già acquistati dalle aziende nelle annualità 2018, 2019 e 2020, durante le quali nonostante il perdurare della situazione di incertezza le aziende hanno continuato ad investire nel rinnovamento della flotta; a questa cifra si debbono aggiungere 32 milioni di euro di mancati ricavi da traffico registrati durante il *lockdown* per la pandemia Covid-19 (caratterizzata dal drastico calo dei passeggeri con punte fino al 90%) per i quali si auspicano concreti ed urgenti sviluppi di provvedimenti normativi sia a livello nazionale che regionale;

Vista poi la Delibera n.573 del 04-05-2020 Nuovi indirizzi per l'avvio del servizio di TPL su gomma nell'ATO regionale, con la quale si dispone di sottoscrivere il contratto di concessione del servizio di trasporto alla data del 1luglio 2020 e di valutare l'impatto dell'emergenza epidemiologica del COVID-19 sulla gestione del TPL su gomma prevedendo l'eventuale inserimento nel contratto di misure di mitigazione adeguate e dando attuazione delle normative e azioni statali;

Vista la pdl 467 Emergenza COVID-19. Istituzione del Fondo speciale regionale per il comparto TPL definito "Fondo COVID-19 TPL". Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla l.r. 35/2015, approvata nella seduta di aula del Consiglio Regionale dello scorso 17 giugno, con la quale si istituisce un Fondo speciale regionale definito "Fondo COVID-19 TPL" a supporto del comparto del trasporto pubblico locale e si interviene sui mancati ricavi delle Aziende di trasporto del TPL con una misura di carattere straordinario ed eccezionale.

Che tale legge destina al TPL su gomma per il 2020 euro 46.500.000,00 di cui:

- a) euro 16.500.000,00 di risorse regionali;
- b) euro 30.000.000,00 di risorse statali relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16 bis, comma 1, del d.l. 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

Viene inoltre previsto altresì che con deliberazione della Giunta regionale le risorse del Fondo COVID 19 TPL possono essere incrementate con ulteriori risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio TPL permanendo la situazione di criticità;

Che le motivazioni addotte sono: da una prima stima effettuata dall'ufficio competente emerge che per il trasporto su gomma sono previsti mancati ricavi da marzo a dicembre pari a circa 60 milioni di euro. Risultano inoltre anche superiori i mancati ricavi già ipotizzati per il trasporto su ferro. Più contenuti ma comunque di rilievo i mancati ricavi relativi al trasporto marittimo. I mancati ricavi proseguiranno anche nel periodo successivo al 2020 in quanto, anche ipotizzando il progressivo superamento dell'emergenza, la domanda di trasporto e relativi ricavi saranno recuperati progressivamente.



Premesso quanto sopra si evidenzia che il servizio di trasporto su gomma è il comparto che allo stato attuale manifesta, nella gestione, maggior criticità. La gestione di un servizio pubblico imposta mediante obbligo ad un operatore economico senza legame contrattuale e il passaggio successivo, senza soluzione di continuità, ad un operatore nuovo individuato a seguito di una gara, che avvierà il servizio in condizioni straordinarie di emergenza e con una riprogrammazione del servizio a partire da settembre 2020 senza poter contare sull'entrata ordinaria derivante dalla tariffazione degli utenti rende questo ambito particolarmente più delicato del settore ferroviario e marittimo.

Visto che in data 03.04.2020 è stato notificato alla Regione il ricorso di Mobit al Consiglio di Stato con il quale si chiede, previo accoglimento della domanda cautelare di sospensione, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza del TAR Toscana, sez. I, n. 344/2020 del 19 marzo 2020, l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati in primo grado, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e con domanda di risarcimento in forma specifica in primo grado ai sensi dell'art. 124 c.p.; e che l'udienza del Consiglio di Stato è fissata per il prossimo 8 ottobre salvo slittamenti;

Valutato quindi che la Regione non ha proceduto all'annullamento della gara né di conseguenza alla indizione di una nuova, ma ha preferito aggiornare la base di gara pur dovendo procedere a calcolare un maggiore corrispettivo per AT per oltre 300 milioni;

Ritenuto opportuno interrogare la Giunta regionale per avere chiarimenti in merito sia all'indagine penale in corso sia a come si intende affrontare l'ultimo periodo di amministrazione regionale, nell'ottica del contenimento dei maggiori oneri gravanti sulla finanza pubblica, nei confronti sia di Mobit-One scarl sia di Autolinee Toscane in attesa della prossima udienza del Consiglio Stato prevista per il giorno 8 ottobre;

Interroga il Presidente della Giunta e l'Assessore competente

Per conoscere la posizione dell'amministrazione rispetto all'indagine penale in corso sia come si intende affrontare l'ultimo periodo di amministrazione regionale, nell'ottica del contenimento dei maggiori oneri gravanti sulla finanza pubblica, nei confronti sia di Mobit-One scarl sia di Autolinee Toscane in attesa della prossima udienza del Consiglio Stato prevista per ottobre.

Maurizio Marchetti